



*interinalmente gli effetti della decisione nel merito, consentendo al signor \_\_\_\_\_ di permanere nel proprio ambito territoriale.*

*In subordine: previa audizione dei sommari informatori come indicato nella memoria conclusionale depositata il 08/11/2024 e nel presente reclamo, annullare il decreto impugnato con la formula ritenuta di giustizia.*

*Con vittoria di spese e competenze della doppia fase processuale.”*

**Per la parte reclamata:**

*“Voglia l’Ill.mo Collegio Adito, contrariis reiectis, così giudicare:*

*Rigettare l’avverso reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto, disporre l’integrale conferma del decreto reclamato.*

*Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”*

\*\*\*\*\*

Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024, \_\_\_\_\_ ha proposto reclamo avverso il provvedimento reso dal Giudice del Lavoro dell’intestato Tribunale, \_\_\_\_\_ in data 29.11.2024 e comunicato in data 02.12.2024. a mezzo pec dalla cancelleria, con il quale, nell’ambito del procedimento cautelare ex art 700 cpc, rubricato al numero \_\_\_\_\_ RG LAV., è stata rigettata la richiesta di sospensione/annullamento del provvedimento con cui Poste italiane spa ha assegnato il signor \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ con mansione di produzione.

A fondamento delle proprie pretese, il reclamante ha esposto:

- di essere dipendente di \_\_\_\_\_ assunto con la mansione di portalettere, livello D, presso la C.L. di Orosei a far data dal febbraio 2011;
- che in data 12.12.2023, mentre svolgeva la propria attività lavorativa, subiva un infortunio sul lavoro, cadendo rovinosamente sul pavimento e procurandosi delle lesioni. Tale infortunio amplificava le conseguenze di altro incidente, subito in data 08.08.2022, procurandogli uno stato di invalidità che lo rendeva inidoneo alla mansione di portalettere, come attestato dallo Spresal di \_\_\_\_\_ nel verbale del 19.01.2024.
- che, nelle more della valutazione degli infortuni da parte dell’Inail, lo aveva l’azienda datrice di lavoro lo aveva trasferito al CPD di \_\_\_\_\_ e aveva adibito alle mansioni di produzione presso la sede di \_\_\_\_\_ altre due dipendenti, che avevano subito infortuni in data posteriore alla sua.
- che, a seguito della visita presso lo Spresal, \_\_\_\_\_ anziché provvedere a ricollocarlo utilmente nella propria sede lavorativa o comunque a Nuoro, con provvedimento a firma del responsabile d’area datato 13.02.2024 e notificato il successivo 08.03.2024, lo aveva assegnato al reparto “produzione” presso il C.L. di \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

- che, con diffida del 21.05.2024, il [redacted] si era opposto al trasferimento domandando la revisione del provvedimento in attesa degli opportuni accertamenti sanitari, anche in considerazione della carenza di personale nei centri di distribuzione e/ o produzione del nuorese, che non giustificava un trasferimento a oltre 100 chilometri dalla propria abitazione.
- che il [redacted] ricorreva all'intestato Tribunale lamentando la violazione contrattuale, sotto diversi profili ed evidenziando:
  - sotto il profilo del fumus boni iuris, la violazione della normativa codicistica e pattizia (art. 2103 c.c.; artt. 38 e 39 CCNL) che regola i trasferimenti dei dipendenti a una sede collocata oltre i 50 chilometri e la mancanza di motivazione del provvedimento. È infatti onere di [redacted] dimostrare quelle che sono le necessità aziendali e motivare compiutamente in ordine all'assenza di alternative nell'ambito del nuorese. Con riguardo alle asserite esigenze organizzative, è stata eccepita la mancata ricognizione da parte di [redacted] assai carente di effettivi in provincia di [redacted] di una sede lavorativa confacente alle condizioni del lavoratore;
  - sotto il profilo del periculum in mora, la sussistenza di problematiche di tipo economico in capo al [redacted] (è gravato da un mutuo di acquisto per la casa e restituisce mensilmente una finanziaria), in ragione delle quali non potrebbe far fronte ad un trasferimento ad [redacted] senza impegnare risorse economiche per una eventuale locazione (che renderebbe il lavoro antieconomico), oppure viaggiando quotidianamente, spesa ingente che nessun rimborso previsto come da contratto compenserebbe. Sono state altresì evidenziate le gravi ripercussioni psicologiche che il lavoratore sta vivendo per aver subito diversi trasferimenti nell'ultimo decennio, alcuni sanzionati anche dal Tribunale di [redacted]. Si tratta di una serie di atti che ne stanno destabilizzando la personalità, tanto da costringerlo a sottoporsi ad apposita psicoterapia.

\*

Si è costituita in giudizio [redacted] a ministero dell'Avvocato Maddalena Boffoli, la quale chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando l'assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ed evidenziando come il datore di lavoro avesse agito correttamente e "nell'interesse del lavoratore", poiché, in applicazione della normativa vigente, il provvedimento (di trasferimento/assegnazione ad [redacted]) si configurava quale atto dovuto, a fronte della sopravvenuta inidoneità permanente del ricorrente alla mansione di "Portalettere", accertata dall'ASL di [redacted]. [redacted] riteneva inoltre assenti i requisiti cautelari da porre a fondamento del provvedimento, poiché, da un lato, l'art. 38 CCNL prevede una serie di rimborsi e indennità (variabili a seconda che il lavoratore decida di fare il pendolare o trasferisca la residenza propria e/o della sua famiglia), che

elidono in radice il rischio, paventato dal ricorrente, di subire una notevole decurtazione economica, dall'altro lato, non risultavano provate le presunte ripercussioni sul bene salute.

Con il decreto oggi impugnato, il Tribunale di \_\_\_\_\_ rigettava il ricorso, non ritenendo sussistenti nel caso di specie i requisiti fondanti la tutela cautelare invocata dal \_\_\_\_\_

Alla luce di quanto sopra, il \_\_\_\_\_ ha proposto formale reclamo ritenendo che la decisione non possa essere condivisa per i seguenti motivi:

1. Poste Italiane non ha dimostrato l'assenza di accipienze in provincia di \_\_\_\_\_ nonostante nella propria memoria di costituzione abbia posto tale elemento a fondamento del provvedimento adottato. Ha semplicemente depositato uno schema riepilogativo, senza neppure i riferimenti aziendali.
2. L'azienda datrice di lavoro aveva invece l'onere di dimostrare le necessità aziendali e motivare compiutamente il trasferimento e soprattutto l'assenza di alternative nell'ambito del nuorese, stante le criticità riscontrate in tali zone e la considerazione che vi sono una serie di sedi di lavoro \_\_\_\_\_ più vicine alla residenza del \_\_\_\_\_ che necessitano di personale.
3. La violazione dell'accordo quadro, in particolare del punto 4, laddove la parte datoriale, in presenza di un nuovo mansionamento, dovuto all'infortunio, non solo non ha atteso il verbale definitivo dell'Inail che stadiasse il grado di invalidità, ma ha disposto il trasferimento ad \_\_\_\_\_ assegnandolo alla mansione "produzione" senza poi aver accertato, con criterio scientifico, l'inidoneità del signor \_\_\_\_\_ alla mansione precedente e a quella nuova indicata genericamente come "produzione".
4. La circostanza che il trasferimento del signor \_\_\_\_\_ assume il rilievo di un'azione punitiva da parte di \_\_\_\_\_ E ciò deriva dall'occultamento degli atti attinenti alla visita cui il \_\_\_\_\_ è stato sottoposto il 26/07/2023, disposta da \_\_\_\_\_ al rientro in servizio dopo l'infortunio sul lavoro subito in data 08/08/2022, effettuata dal Medico Competente aziendale, dottor \_\_\_\_\_ che lo aveva giudicato "permanentemente inidoneo alle mansioni di portalettere" a quella data. Con quella diagnosi \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto applicarlo immediatamente a mansioni interne, compatibili con lo stato di salute, in uno dei posti disponibili presso il Centro di Produzione di \_\_\_\_\_ anziché collocarlo nel PD di \_\_\_\_\_ ove l'organico era già al completo. Inoltre, \_\_\_\_\_ non ha reso ostensibile tale verbale di "permanente inidoneità alle mansioni di portalettere" dichiarando addirittura -al richiedente \_\_\_\_\_ - che tale visita non era mai avvenuta e sottoponendolo successivamente ad altra visita.

5. Tale iter evidenzia la malafede aziendale nell'essere intervenuta illecitamente a modificare il giudizio medico del 26/07/2023, quindi a rendere indisponibili i posti di produzione nello stabilimento di \_\_\_\_\_ per poi procedere, soltanto il 13/02/2024, al trasferimento del \_\_\_\_\_ alla sede di \_\_\_\_\_ per mancanza -a quella data- di posti di produzione vacanti presso lo stabilimento di \_\_\_\_\_ in quanto nel frattempo occupati da altre due unità
6. Sotto il profilo del periculum in mora: si osserva che la famiglia del \_\_\_\_\_ (coniugi e due figli in tenera età) risiede a \_\_\_\_\_ e sarebbe impossibile trasferire il nucleo familiare altrove, in quanto il coniuge del \_\_\_\_\_ ha un impiego stabile a tempo indeterminato a \_\_\_\_\_ e la famiglia verrebbe sradicata dal contesto ambientale, sociale e scolastico (minori) in cui è inserita. Inoltre, senza il trasferimento definitivo del nucleo familiare il \_\_\_\_\_ non avrebbe alcuna compensazione economica di cui all'art. 38 del CCNL, ma soltanto un aggravio di spesa che verrebbe meno alla gestione finanziaria familiare. Neppure è ipotizzabile il trasferimento di domicilio del solo \_\_\_\_\_ né a livello economico, considerata l'onerosità degli affitti in una città ad alta vocazione turistica, ma anche per il danno che si determinerebbe nella vita familiare, affettiva e di relazione. Fatti già evidenziati in ricorso, al pari delle precarie condizioni fisiche del lavoratore.
7. Si sottolinea come il \_\_\_\_\_ se applicato a Nuoro, potrebbe eventualmente usufruire anche dei passaggi nell'auto del coniuge quando gli orari di lavoro coincidessero.
8. Infine, si evidenzia come, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, vi siano reali pregiudizi sotto il profilo del trasferimento ad \_\_\_\_\_ per quanto riguarda la percorrenza, in quanto - raggiungere \_\_\_\_\_ con i mezzi pubblici equivale a oltre 6 ore complessive di viaggio da sommare a 7,10 ore di lavoro, ovvero a totali 13,10 ore a disposizione di Poste Italiane (il mezzo pubblico in partenza da \_\_\_\_\_ alla volta di \_\_\_\_\_ effettua soste in tutti i paesi che s'incontrano nel relativo percorso); - farsi accompagnare quotidianamente da un familiare è ipotesi assolutamente impraticabile; - da verifiche su Google Maps, è stato riscontrato da \_\_\_\_\_ (stabilimento \_\_\_\_\_) chilometri 32 per tratta, 64 totali. Costi € 5 per tratta € 10 al giorno; - da \_\_\_\_\_ per tratta 208 Km totali, costi € 15 per tratta, € 30 al giorno.

Alla luce delle suesposte ragioni il \_\_\_\_\_ ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.

\*\*\*

In data 10.01.2025, si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, argomentato ed eccepito, poiché infondato in fatto e in diritto. A fondamento delle proprie ragioni ha esposto:

- unico elemento di novità rispetto alle argomentazioni già spese in sede di ricorso sarebbe rappresentato da una visita medica, cui il Sig. si sarebbe sottoposto nel mese di luglio 2023 e nel corso della quale sarebbe stata accertata, già in tale occasione, l'inidoneità permanente alla mansione di Sul punto, si rileva che a nessuna visita medica è stato sottoposto il Sig. poiché lo stesso nel medesimo periodo risultava essere in ferie e, in ogni caso, anche qualora il trasferimento del Sig. fosse stato disposto nel luglio 2023, alcuna disponibilità vi era, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, presso il CI di
- non ricorrono nel caso di specie i requisiti necessari per l'emanazione di un provvedimento in via d'urgenza, come quello richiesto dal reclamante;
- sotto il profilo del periculum in mora, si rileva come il reclamante, nel richiedere la sospensione del provvedimento di trasferimento, ritiene che lo stesso rappresenti un grave pregiudizio per la propria salute, senza premurarsi di indicare e/o provare quale siano il danno alla salute e/o economico ed il nesso con il trasferimento asseritamente subito. Dal punto di vista economico, del tutto ininfluenti appaiono essere le argomentazioni spese da controparte in sede di reclamo circa l'asserita, e non provata, impossibilità di trasferire l'intero nucleo familiare ad atteso che, come si rileva facilmente dalla lettura dell'art. 38 del CCNL, è riconosciuto il pagamento di un'indennità anche al lavoratore che trasferisca esclusivamente la propria residenza e/o domicilio.
- Sotto il profilo del fumus bonis iuris, la domanda promossa dal in via cautelare risulta priva di quella "ragionevole parvenza del diritto" (id est: fumus boni iuris), atteso che il comportamento aziendale in relazione al trasferimento del ricorrente è stato assolutamente corretto, non potendo la società ignorare il giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica di vedendosi costretta così ad assegnare al Sig. altra e diversa mansione (pur mantenendo lo stesso livello e la stessa retribuzione) al Reparto "Produzione" presso il "Centro Accentrate" più vicino alla originaria sede di lavoro, ossia La Società ha documentalmente dimostrato l'assenza di posti vacanti nelle sedi indicate dalla controparte, quindi, presso il ; ovvero Senza l'adozione del predetto provvedimento, sarebbe stata costretta a licenziare il ricorrente per giustificato motivo oggettivo, in quanto nella sede di lavoro cui era addetto il sig. non avrebbe potuto rimpiegare in alcun modo a causa dell'impossibilità di svolgere le

mansioni di ] e l'assenza di posti vacanti per lo svolgimento di mansioni confacenti allo stato di salute del dipendente.

Tanto premesso, la società resistente ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo.

\*

All'udienza del 22.01.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze e confermato le conclusioni in epigrafe indicate.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il gravame è infondato.

Come noto, l'art. 700 c.p.c. subordina la concedibilità dei provvedimenti cautelari ex artt. 669 bis c.p.c., e in particolare quello ex art. 700 c.p.c., alla contestuale presenza dei requisiti indefettibili del cd. *fumus boni iuris* (e cioè l'evidente fondatezza, seppur alla luce di una delibazione in termini "probabilistici", della pretesa azionata in giudizio) e del *periculum in mora* (ovvero la possibilità concreta che, in capo ai titolari degli interessi coinvolti, si producano conseguenze non riparabili attraverso l'ordinario e generale meccanismo risarcitorio o quello ripristinatorio in senso lato).

Con riguardo al requisito del *periculum in mora*, l'art. 700 c.p.c. richiede la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, non suscettibile di adeguato ristoro per equivalente, che minacci il diritto di cui si invoca la tutela durante il tempo occorrente a farlo valere in via ordinaria.

Nella specifica materia del diritto del lavoro, il ricorso al provvedimento d'urgenza è consentito sia a tutela di diritti a contenuto non patrimoniale, strettamente connessi alla persona, sia in presenza di diritti patrimoniali, purché destinati ad assolvere alla soddisfazione di bisogni primari dei lavoratori. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sull'istante, l'onere di fornire una prova concreta e rigorosa dell'irreparabilità e imminenza del pregiudizio paventato. Il lavoratore è tenuto pertanto ad allegare e provare l'irreparabile compromissione di beni essenziali, che verrebbero irrimediabilmente pregiudicati dall'assunzione del provvedimento impugnato.

Ebbene, nella fattispecie esaminata, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, tale onere probatorio non può ritenersi assolto, atteso che - per quanto le doglienze sollevate avverso il provvedimento di trasferimento non appaiano del tutto destituite di fondamento - non risulta dedotta né provata in causa l'esistenza di un danno irreparabile alla salute o ad altro interesse primario del lavoratore che possa giustificare l'accoglimento del ricorso.

Sotto tale profilo, il ricorrente si è limitato ad allegare, in modo del tutto generico, il pregiudizio patrimoniale connesso all'imminente trasferimento, soffermandosi a illustrare la sussistenza di problematiche economiche e familiari che, tuttavia, per come rappresentate, non appaiono sufficienti a integrare il requisito del *periculum* richiesto dalla norma.

Ciò in quanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, a fronte di una richiesta di sospensione degli effetti di un trasferimento illegittimo, il dipendente non può limitarsi ad allegare la mera difficoltà di affrontare le maggiori spese per il soggiorno nella nuova sede, perché il mero danno economico non integra un pregiudizio irreparabile, ma deve allegare e provare l'irreparabile compromissione di alcuni beni essenziali che potrebbero subire un pregiudizio non ristorabile per equivalente, quali la vita sociale, familiare e affettiva del lavoratore (T. Roma 26.1.2000).

L'irreparabilità del danno, inoltre, se non va intesa come irreversibilità della lesione, richiede quanto meno l'estrema difficoltà dell'effettivo ripristino dello status quo ante (cfr. Trib. Rimini 24.03.2007).

Nella fattispecie esaminata, tali condizioni non appaiono sussistere in quanto la mera antieconomicità per il [redacted] del trasferimento presso una sede di lavoro più distante [redacted] non assurge certamente a pregiudizio irreparabile, risultando tale tipologia di danno suscettibile di ristoro per equivalente all'esito del giudizio ordinario.

Parimenti, le problematiche familiari rappresentate non appaiono sufficienti a integrare un pregiudizio irreparabile, non avendo il lavoratore addotto circostanze tali da far ritenere che il trasferimento comprometterebbe, in modo irreversibile, la stabilità e serenità del suo nucleo familiare, quali l'assoluta necessità di prestare, personalmente e in via esclusiva, assistenza morale e materiale, ai propri congiunti, così da rendere indispensabile la sua vicinanza al nucleo familiare, anche al fine di non privarlo delle risorse economiche necessarie al soddisfacimento di bisogni primari.

È agli atti viceversa che la moglie del [redacted] presta attività lavorativa, a tempo indeterminato, a [redacted] è pertanto economicamente autosufficiente e i figli minori possono contare sul suo contributo, morale e materiale, per il loro sostentamento.

I disagi e le difficoltà connesse al trasferimento, pur comprensibili, non appaiono pertanto tali da compromettere, di per sé stesse, la vita affettiva e familiare del ricorrente e, ad ogni modo, il [redacted] potrebbe ovviarvi scegliendo di viaggiare con il proprio mezzo al fine di raggiungere la sede di lavoro, atteso che non risulta accertata, allo stato, una condizione di inidoneità alla guida o di pregiudizio alla salute connesso a tali spostamenti, che da ultimo avrebbe potuto giustificare la tutela cautelare azionata.

Invero, con riguardo al possibile danno alla salute, il ricorrente evidenzia «le gravi ripercussioni psicologiche che il [redacted] sta avendo per aver subito diversi trasferimenti nell'ultimo decennio, alcuni sanzionati anche dal Tribunale [redacted] Questa serie di atti ne stanno destabilizzando la personalità, tanto da costringerlo a sottoporsi ad apposita psicoterapia».

A supporto di quanto dichiarato, il ricorrente allega un certificato del [redacted] datato 17.06.2024, nel quale si certifica una diagnosi di «Disturbo dell'adattamento con ansia e umore

depresso misti” causato da uno stato d’ansia e stress collegato al lavoro e di fobia per i lunghi viaggi riferito dal paziente.

Nel certificato prodotto, si dà altresì atto che il                    ha iniziato una terapia farmacologica, senza tuttavia specificare quali siano le conseguenze o ripercussioni sulla vita personale o sociale del ricorrente e/o sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, sulla sua idoneità alla guida e su possibili pregiudizi ad essa connessi.

Sotto tale profilo, nel corso dell’udienza del 22.01.2025, il procuratore del ricorrente ha dichiarato che: «il Sig.                    è in grado di guidare ma non può sostenere la guida per lunghi percorsi».

Quanto riferito, da un lato, conferma l’idoneità alla guida del                    che non appare pregiudicata dal suo attuale stato di salute, dall’altra, introduce una circostanza nuova, mai dedotta, che non trova riscontro nella documentazione medica prodotta. Nessun certificato medico agli atti attesta o prescrive una limitazione dei tempi di guida, né tanto meno esplicita se il tragitto necessario a raggiungere la nuova sede lavorativa possa compromettere la salute o l’incolumità fisica del lavoratore.

In mancanza di ciò, attesa l’esigenza di elementi certi in ordine alla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile per la salute del lavoratore, una diagnosi di disturbo depressivo, senza alcuna specifica prescrizione, non appare sufficiente ad ottenere la tutela invocata.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, il reclamo deve essere rigettato.

L’accertamento dell’insussistenza di un rischio di pregiudizio irreparabile di cui all’art. 700 c.p.c. esonera il Collegio dalla disamina dell’altro requisito del *fumus boni iuris*.

\*

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

La liquidazione deve essere operata sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell’attività difensiva concretamente svolta, secondo valori minimi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile, di valore basso, esclusa l’attività istruttoria.

Al contempo, deve darsi atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1- *quater* d.p.r. 115/2002, la reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto: ai fini della norma ora indicata, il giudizio di reclamo ha infatti natura di impugnazione.

### **P.Q.M.**

- 1) Respinge il reclamo;
- 2) Condanna parte reclamante a rimborsare al reclamato le spese del giudizio, che liquida in € 1.615,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

3) Dà atto che parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.

Così deciso in Nuoro, nella Camera di consiglio del 18/03/2025

Il Giudice estensore  
dott.ssa Francesca Lecis

Il Presidente  
dott.ssa Tiziana Longu